

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

Como, 18 gennaio 2018

circolare n. 1/18

AI SIGNORI ISCRITTI
LORO SEDI

Gentili colleghe e colleghi,

il Ministero della Giustizia in data 10.1.2018 ha emesso una circolare contenente il proprio parere in merito ad alcuni quesiti in tema di patrocinio a spese dello Stato ed in particolare in merito all'art. 83 comma 3-bis DPR n°115/2002 e cioè della norma introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016 - in tema di termine per la liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al beneficio - che recita: *"il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*.

In buona sostanza il Ministero risponde a tre quesiti nei seguenti termini.

- Al quesito entro quale termine l'avvocato debba depositare l'istanza di liquidazione del compenso, il Ministero risponde che non vi è alcun termine di decadenza a carico del difensore per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti. Se quella istanza verrà presentata dopo la definizione del procedimento, gli eventuali effetti negativi ricadranno sull'avvocato stesso.

- Al quesito di quale sia il termine in cui il magistrato debba provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio a spese dello Stato, il Ministero osserva che «l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non ha introdotto un termine a provvedere per il magistrato» il quale potrà sempre, ove lo ritenga necessario od opportuno, richiedere documentazione integrativa o richiedere informazioni agli uffici finanziari. Dovrà comunque emettere il provvedimento di liquidazione con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.

- Infine il Ministero ritiene non compatibile con il dettato normativo la prassi seguita da alcuni uffici giudiziari di subordinare la liquidazione alla previa sistematica verifica delle condizioni reddituali della parte ammessa, mentre ritiene virtuosa la prassi di alcuni uffici di chiedere ai difensori di depositare, contestualmente all'istanza di liquidazione tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.

Quest'ultima prassi è, tra l'altro, quella in uso presso il nostro Tribunale.

Aggiunge il Ministero che "con l'introduzione del processo civile telematico l'ufficio è tenuto ad accettare celermente il deposito telematico dell'istanza di liquidazione affinché sia immediatamente inserita nel fascicolo telematico e, così, posta a disposizione del magistrato".

Potrete valutare nel dettaglio i chiarimenti nel documento allegato al quale rimando per gli opportuni approfondimenti.

Molti cordiali saluti

Avv. Giovanna Petazzi
Coordinatrice commissione patrocinio a spese dello Stato

